ORDINANZA DELLA CORTE
11 gennaio 2000 *

Nella causa C-295/98,

Repubblica italiana, rappresentata dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, e dal signor G. Castellani Pastoris, ambasciatore, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor F.P. Ruggeri Laderchi, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

* Lingua processuale: l'italiano.

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 6 maggio 1998, 98/358/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1994 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 163, pag. 28), nella parte in cui ha operato rettifiche finanziarie relative a talune spese dichiarate dalla Repubblica italiana,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet (relatore) e V. Skouris, giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 28 luglio 1998 la Repubblica italiana ha proposto, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE), un ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 6 maggio 1998, 98/358/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1994 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia»

(GU L 163, pag. 28; in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui ha operato rettifiche finanziarie relative a talune spese dichiarate dalla Repubblica italiana.

2 Ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura, la Commissione ha eccepito, con separata istanza del 30 novembre 1998, l'irricevibilità del ricorso.

3 Secondo la Commissione, in forza del combinato disposto degli artt. 173, quinto comma, del Trattato e 81 del regolamento di procedura nonché dell'allegato II del medesimo regolamento, il termine per proporre un ricorso di annullamento è di due mesi a decorrere dalla notifica dell'atto impugnato, ai quali si aggiungono, per l'Italia, dieci giorni in considerazione della distanza. Nella fattispecie, la lettera del segretario generale della Commissione recante notifica della decisione impugnata alle autorità italiane recherebbe la data del 15 maggio 1998, talché il ricorso di annullamento, depositato il 28 luglio 1998, sarebbe irricevibile in quanto tardivo.

4 Su richiesta della Corte, la Commissione ha trasmesso l'avviso di ricevimento della decisione impugnata da parte della rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea, dal quale risulta che la detta decisione è stata effettivamente notificata il 15 maggio 1998.

5 Conseguentemente, l'eccezione sollevata dalla Commissione dev'essere accolta.

6 Pertanto, ai sensi dell'art. 92 del regolamento di procedura, occorre dichiarare il ricorso della Repubblica italiana manifestamente irricevibile.

Sulle spese

7 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna della Repubblica italiana e questa è rimasta soccombente, essa va condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

1) **Il ricorso è manifestamente irricevibile.**

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Lussemburgo, 11 gennaio 2000

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G.C. Rodríguez Iglesias